



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 87 del 03/07/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	<ol style="list-style-type: none">1. Comunicazioni del Presidente;2. Approvazione verbale della seduta precedente;3. Verifica di riadattamento del regolamento d'uso del verde pubblico adottato con delibera n. 93 del 21/7/2011 alle mutate richieste della cittadinanza con attenzione al verde di particolare rilevanza;4. Studio e consultazione di disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza;5. Studio di prescrizioni relative al patrimonio arboreo esistente;6. Studio di prescrizioni per la per la difesa delle piante in aree di cantiere;7. Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,15		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		17,30	19,15		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	19,00		
Componente	Coppola Gaspare		SI				
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	19,15		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	19,15		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 03 del mese di Luglio, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Verifica di riadattamento del regolamento d'uso del verde pubblico adottato con delibera n. 93 del 21/7/2011 alle mutate richieste della cittadinanza con attenzione al verde di particolare rilevanza**".

Il Presidente della Commissione Antonio Pipitone invita il Consigliere Comunale Francesco Sciacca a dare lettura del vigente regolamento.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il verde urbano si collega a questa norma di tutela riguardo alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltre che per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.

L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione degli spazi di verde urbano del Comune di Alcamo, l'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) alberate stradali, aiuole verde spartitraffico, fioriere;
- c) spazi verdi pubblici e spazi verdi di pertinenza di edifici pubblici;
- d) spazi pubblici con destinazione a verde affidati in concessione tramite apposite convenzioni ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo pubblico;

e) giardini privati aperti all'uso pubblico in conformità a convenzioni a tal fine stipulate con i proprietari.

TITOLO II:

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.2

L'utilizzo e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle norme del presente regolamento, dai provvedimenti deliberativi di applicazione del medesimo e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del responsabile di cui all'art. 4.

ART. 3

Le norme del presente regolamento perseguono il fine di salvaguardare e valorizzare il verde pubblico e gli alberi secolari, di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi preservando, nello stesso tempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare dal cattivo uso dello stesso.

ART.4

La gestione degli spazi verdi di cui all'art.1 lettere a) b) e c), ed il controllo dell'uso degli stessi è affidato al Settore Servizi Tecnici, servizio responsabile per il verde pubblico in appresso definito Servizio Ville e Giardini (Se.Vi.Gi.) o sua successiva denominazione.

Per gli spazi in concessione il responsabile è individuato nell'ambito della convenzione stipulata fra il concessionario e l'Amministrazione.

Per gli spazi verdi privati, aperti per convenzione all'uso pubblico, il responsabile, le modalità di controllo e di sorveglianza dell'uso del verde saranno regolate da apposita convenzione, in attuazione al presente regolamento, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART.5

Il responsabile del servizio Ville e Giardini, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi. Lo stesso assicura il corrente funzionamento della gestione dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o di modifica strutturale dello spazio verde.

Al Responsabile del servizio ville e giardini sarà garantito l'attrezzatura e un congruo numero di personale, per assicurare il corretto funzionamento dello spazio verde.

ART.6

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi, disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo,

allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

I parchi e i giardini recintati, pubblici o di suo pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti e indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili, secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte, ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, il Responsabile del Se.Vi.Gi., nominerà un custode, scelto anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire lo sfruttamento e il godimento dello spazio verde da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli enti o associazioni, in regime di convenzione con il comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

ART. 7

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di portatori handicap;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni,
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni o attività produttive all'interno dell'area.

ART. 8

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interne agli spazi verdi.

ART. 9

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con provvedimento programmatico su parere conforme del responsabile del Se.Vi.Gi..

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente è comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione inoltre, è subordinata a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'idonea cauzione determinate dal Se.Vi.Gi. in conformità a parametri approvati dalla Giunta Comunale. A tal fine la Giunta Comunale dovrà stabilire riguardo ad ogni tipologia di attività un limite minimo e uno massimo.

Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti, oltre all'incameramento della cauzione, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive e spettacoli sul territorio comunale per almeno 24 mesi.

ART. 10

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti, è vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, e far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

ART. 11

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con emissione di suoni d'intensità superiore a quella delle norme specifiche, alla cui materia si rinvia.

ART. 12

Con delibere programmatiche attuative del presente Regolamento sono individuati gli spazi verdi funzionalmente omogenei e caratterizzati dalle medesime modalità di utilizzo. L'insieme di tali spazi funzionali comprende la totalità del verde di cui all'art. 1.

ART. 13

Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero e ad attività sociali e/o ricreative.

ART. 14

Negli spazi a verde è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione, asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere compresi i cartelli segnaletici, versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
- sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;

- soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
- sostare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- disporre strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

ART. 15

La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, e la raccolta di funghi e di frutti di bosco, sono consentite nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari saranno interdetti al pubblico previo avviso.

ART. 16

Nell'area a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

TITOLO IV:

DISPOSIZIONE SPECIALE D'USO DEGLI SPAZI INSERITI NEL VERDE

ART. 17

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme dei titoli V, VI, VII, VIII, IX che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento di:

- colture,
- gioco,
- attività sportive;
- spazi per cani;
- attività ambulante e di animazione

TITOLO V:

COLTURE

ART. 18

Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi, particolarmente curati e destinati a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso.

TITOLO VI:

GIOCO

ART. 19

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo, appositamente segnalate.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza o responsabilità delle persone che hanno in custodia i bambini.

Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani ed altri animali.

TITOLO VII:

ATTIVITA' SPORTIVA

ART. 20

Le attività sportive di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati da opportuna segnaletica.

Sarà cura del responsabile del Se.Vi.Gi. reperire ove possibile in ogni spazio verde di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per le attività sportive di gruppo.

L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

TITOLO IX:

SPAZI PER CANI

ART. 21

Negli spazi a verde pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio e dotati di museruola.

Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi e le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

E' vietato introdurre cani nelle fontane, corsi d'acqua e zone umide.

E' in ogni modo vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e

degli altri animali.

Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisano pericolo per la pubblica incolumità, disporre

l'immediato allontanamento degli spazi verdi di cani.

I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati.

Su tutti gli spazi a verde pubblico è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia, così come te normativa.

E' vietato abbandonare cani o altri animali nei spazi a verde pubblico.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori od ai proprietari di cani che abbiano problemi di handicap visivo o motorio.

TITOLO X:

ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI ANIMAZIONE

ART. 22

All'interno dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento del commercio su area pubblica di cui all'art. 1 comma 2 - lett. "A" della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni e delle attività di somministrazione di cui all'art. 5 comma 1 della legge 287/91 e successive modifiche ed integrazioni e di animazione.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione all'ordine pubblico e soprattutto al rispetto della fauna e della flora presenti.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

L'Amministrazione Comunale concede a soggetti pubblici e privati la facoltà di presentare progetti proposte per la sistemazione e gestione del verde pubblico, con possibilità di gestione privata, di un complesso articolato di servizi e attrezzature a carattere ricreativo, culturale, commerciale. I soggetti proponenti dovranno possedere i requisiti di legge per la gestione dell'attività proposta.

La selezione delle proposte è, nel caso di recessione, si subentro di altri soggetti dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica e con manifesti murali.

La gestione privata del verde deve essere formalizzata con apposita convenzione che preveda:

1. le modalità della manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'area nonché la conduzione del suo complesso;
2. la durata della concessione, da stabilire in base al tipo di intervento e di investimento economico iniziale in base al piano di ammortamento da presentare;
3. le piante e i servizi realizzati, sono acquisiti gratuitamente e direttamente, al termine della Concessione, al patrimonio comunale, senza diritto di qualsiasi credito nei confronti dell'amministrazione comunale.

Nel caso in cui il progetto-proposta preveda un'attività produttiva e/o di animazione, nella convenzione deve inoltre essere previsto:

1. il tipo di attrezzatura (parco giochi, punto ristoro, spazi espositivi, punti di telefonia, servizi igienici-sanitari), e l'eventuale struttura fissa da realizzare, conformi alle prescrizioni vigenti in materia urbanistica.
2. eventuali recinzioni o spazi da destinare a parcheggio ed alla viabilità interna al servizio;
3. attrezzatura commerciale con vendita di prodotti, spazio spettacoli per arene, per ballo, cinema e musica;
4. attrezzature ludiche a pagamento
5. teatrini;
6. impianti sportivi e ricreativi (es. minigolf, campi di bocce).

In ogni caso potranno essere realizzate elusivamente strutture amovibili, quali gazebo e/o similari, secondo le indicazioni e modalità di cui al REGOLAMENTO PE RLA COLLOCAZIONE STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA approvato con deliberazione di C.C. n. 104 del 24/7/2009, la cui superficie massima coperta o scoperta non potrà superare in ogni caso cinquanta metri quadrati.

A seguito della stipula della convenzione, dovranno essere richieste se necessarie le autorizzazioni previste dalla norma (urbanistica, edilizia, al commercio.)

In caso di gravi inadempimenti a quanto stabilito dalla convenzione, oltre al pagamento della penale prevista dalla convenzione, non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 36 mesi.

Le attività commerciali da svolgersi nell'ambito dei parchi, giardini etc., di cui al presente articolo sono consentite in deroga alla programmazione commerciale esistente.

ART.23

Nell'intento di favorire e/o regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione degli spazi a verde, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di affidare ad associazioni e/o enti con personalità giuridica, previa richiesta formale, la manutenzione di tali spazi e la realizzazione di interventi di manutenzione e in materia di arredo urbano. Con il termine affidamento si intende la conduzione di opere di manutenzione di spazi verdi, generalmente di piccola estensione, svolta a titolo gratuito in cambio dell'installazione di una o più targhe/cartelli informativi realizzati e collocati secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposito disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

3) Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nello spazio verde una o più targhe/cartelli informativi indicanti il nome ed eventualmente il logo del soggetto esecutore delle opere. Tali cartelli predisposti secondo il modello autorizzato dal Comune dovranno integrarsi con le aree in questione senza limitarne la fruibilità e non potranno comunque essere, di norma di dimensioni superiori a cm.40X70.

Per ogni spazio è ammesso l'affidamento e la sponsorizzazione ad un solo richiedente, qualora un'area sia oggetto di diverse offerte, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo al Protocollo Generale del Comune, della vicinanza dell'area prescelta all'ubicazione del privato interessato.

L'affidamento avrà la durata massima di anni 2 (due) con possibilità di eventuale proroga. Le domande per l'affidamento in oggetto, devono essere presentate non oltre il giorno 15 del mese di novembre di ogni anno.

TITOLO XI.

CONTRIBUTO VOLONTARI

ART.24

L'Amministrazione Comunale incoraggia la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, e di imprese, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1.

La collaborazione dei cittadini e delle imprese si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con i conferimento di attrezzatura e materiali con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

ART. 25

Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- gli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il responsabile del Se.Vi.Gi., cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati;

- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di cui art. 25 di entità consistente, in conformità alle vigenti norme di tipo urbanistico, devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

TITOLO XII:

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 26

L'attività di vigilanza riguardante l'applicazione del Presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Alcamo, agli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P.

ART 27

Il presente Regolamento, sostituisce il precedente Regolamento d'uso del verde pubblico, approvato con Delibera di C.C. n.133 del 7/9/1998.

ART. 28

Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni penali, ove accertate, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificatamente determinata, secondo quanto previsto dall'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, secondo l'allegato A al presente regolamento;

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è regolata dalla disciplina generale di cui al capo I della legge 24 novembre 1981 n.689;

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Si apre il dibattito.

Interviene il Consigliere Comunale Antonio Fundarò che afferma:

Il verde urbano è un elemento essenziale per il benessere dell'uomo. Promuovere la tutela ed il rispetto del patrimonio vegetale presente sul territorio, tenendo in considerazione gli innumerevoli benefici arrecati dalla presenza della vegetazione, rappresenta un fattore positivo per il paesaggio e l'ecosistema, al fine di depurare l'aria e l'acqua, di contribuire alla riduzione delle emissioni clima-alteranti, di migliorare altresì le caratteristiche naturali, ma rappresenta soprattutto un elemento che può assolvere funzioni importanti, e sul piano culturale, e su quello sociale. Da qui scaturisce la volontà di dar vita ad un "Regolamento del Verde Pubblico e Privato". Uno strumento di indirizzo, tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico per la città di Alcamo.

Un corpus di principi e di regole atto a garantire partecipazione e confronto con la cittadinanza in modo da incrementare ulteriormente la sensibilità ed il rispetto delle politiche a tutela del verde e più in generale delle politiche ambientali. Perché la progettazione e la manutenzione degli spazi verdi devono essere attuate nel rispetto della vegetazione e delle condizioni ambientali in cui essa si sviluppa. Perché le piante interagendo con l'atmosfera contribuiscono a rendere la nostra città più vivibile e a combattere l'inquinamento. Perché gli

alberi, sia pubblici che privati, costituiscono un bene da tutelare e rispettare per l'intera comunità.

Chiarezza, snellezza, applicabilità sono le caratteristiche su cui si basa il regolamento della nostra città. Fondamentali per tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante e gratificante allo stesso tempo del contesto urbano; per contribuire a una razionale gestione del verde esistente e quello di nuova formazione; per riordinare il quadro delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti impegnati nelle attività di gestione, controllo, educazione e manutenzione del verde urbano.

Questo è, infatti, ciò che ci auguriamo: una città che sia innanzitutto animata da una forte cultura ambientale per garantire il rispetto del nostro patrimonio naturale essenziale al miglioramento della qualità della vita.

Continua il consigliere comunale Antonio Fundarò che:

Il verde urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, s'inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici e naturalistici" da tutelare, perché svolge funzioni climatiche, ecologiche, urbanistiche e sociali che migliorano la qualità urbana, necessaria al rilancio turistico ed economico della città.

Oltre ad avere un importante valore estetico paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima, contrasta l'inquinamento atmosferico, termico, chimico ed acustico, intercetta polvere, cenere, fumo e rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi d'azoto e di zolfo, produce ossigeno. Il presente regolamento disciplina gli interventi da eseguire sul patrimonio verde di proprietà pubblica e privata, le modalità di realizzazione di nuovi impianti, la manutenzione e la tutela d'aree verdi alberate e delle aree di pregio ambientale storico e paesaggistico, ed indica i criteri da seguire per la progettazione di nuove aree a verde, parchi e giardini pubblici.

Il Consigliere Comunale Antonio Fundarò fa riferimento alla normativa vigente di settore.

I riferimenti di garanzia costituzionale e normativi:

- Art. 9 della Costituzione Italiana;
- Codice Civile;
- Regione Campania. Legge Regionale n. 17 del 7-10-2003;
- R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- Legge 1 giugno 1939 n° 1089 - Tutela delle cose d'interesse artistico o storico;
- L. 29 gennaio 1992 n° 113 - Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;
- Codice della strada, D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 e sue modificazioni;
- Legge 11 febbraio 1992 n° 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: **“Studio e consultazione di disposizioni per la tutela degli alberi di grande rilevanza”**.

Il Consigliere Comunale Antonio Fundarò propone, dopo un articolato dibattito che fa leva sulla mozione di indirizzo che promuove la tutela del verde privato, i seguenti articoli da integrare al vigente regolamento comunale di cui al precedente punto all'ordine del giorno.

LE FATTISPECIE DI VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ARTICOLO _____ - CLASSIFICAZIONE DEL VERDE PRIVATO

Il Verde Pubblico esistente nel Comune di Alcamo è così classificato:

- a) Alberi Monumentali;
- b) Aree a verde di pertinenza dei corsi d'acqua;
- c) Parchi e giardini privati;
- d) Giardini e parchi storici;
- e) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- f) Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate agli animali da affezione;
- g) Aree Alberate.

Alle ore 19,00 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

ARTICOLO _____ - GLI ALBERI MONUMENTALI

Il Comune si attiva per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica che su proprietà privata, presenti su tutto il territorio comunale.

Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell'elenco delle specie forestali i seguenti:

- a) alberi isolati anche all'interno dei centri urbani, o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;
- b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.

Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anche se sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo d'inedificabilità.

L'abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari. L'abbattimento è autorizzato dal Comune solamente dopo aver accertato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative ed

avuto il parere della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, si deve procedere alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi.

ARTICOLO _____ - ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI

E' istituito presso l'assessorato all'Ambiente l'elenco degli alberi monumentali.

L'inserimento degli alberi nell'elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta degli interessati, siano essi singoli cittadini, associazioni o enti, all'assessorato comunale competente in materia d'ambiente. L'assessorato provvede all'inserimento nell'elenco previo parere del settore competente.

All'atto del loro inserimento nell'elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati.

Per quanto attiene ad alberi monumentali siti in aree private è fatto obbligo ai proprietari di rimuovere eventuali cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

In caso d'inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

ARTICOLO _____ - VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI

Gli alberi inseriti nell'elenco comunale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando la dicitura: "albero monumentale" e la motivazione che ha reso monumentale l'albero.

Il Comune di Alcamo, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco di cui al comma 1° al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Alle ore 19.15 esce il Consigliere Comunale Francesco Sciacca.

Il Presidente Antonio Pipitone accertata la mancanza del numero legale, alle ore 19,15 scioglie la seduta.

Relativamente ai punti non trattati, i componenti della Commissione presenti fanno auspicio in una immediata trattazione in nuova apposita seduta della stessa.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO